

aicom

Associazione Italiana Compliance



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Prot.0924554/12 del 05/11/2012



**Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normative e Politiche
di Vigilanza
Divisione Normativa
Prudenziale
Via Milano n. 53
00184 ROMA**

Roma, 2 Novembre 2012

Oggetto: Consultazione "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa" - Settembre 2012

Aicom ringrazia codesta Autorità per l'opportunità di partecipare alla consultazione in oggetto e formula qui di seguito alcune considerazioni.

Tali osservazioni si riferiscono in particolare alla funzione di conformità nonché al ruolo e ai compiti a questa attribuiti.

Le stesse si articolano in una premessa, utile per inquadrare i successivi punti di attenzione, ai quali seguono specifiche proposte.

Ulteriori considerazioni riguardano l'esternalizzazione delle funzioni aziendali (*outsourcing*) e la procedura di allerta interna.

Premessa

Da diversi anni l'industria bancaria si confronta sul significato del "banking face value", quale garanzia di risultato di medio-lungo periodo e sull'esigenza di garantire comportamenti degli intermediari conformi alle norme di etero e di autoregolamentazione.



Associazione Italiana Compliance

Una cultura improntata a valori etici e di correttezza, tutela gli interessi del cliente e conseguentemente, assicura la stabilità, nonché la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Una buona governance aziendale può garantire questi risultati.

Con l'emanazione nel 2007 della regolamentazione sulla funzione di conformità, il dibattito è stato concentrato sul ruolo e sulle modalità di intervento della funzione, e in particolare sulle esigenze di integrazione nell'ambito del sistema dei controlli della funzione con le altre funzioni già presenti, per garantire la piena efficacia del sistema dei controlli interni.

Acceso ma costruttivo, è stato il confronto sulla complementarità degli interventi condotti dalla funzione compliance e di quelli della funzione audit, dibattito che poi si è sviluppato anche con appositi interventi regolamentari delle autorità preposte alla supervisione del sistema.¹

Nel contesto in cui si è insediata e nell'esperienza applicativa del sistema, la funzione si è affermata nel tempo sempre più come una funzione di controllo di secondo livello nel continuo, posta a presidio del rischio di non conformità e di reputazione attraverso interventi di monitoraggio sui processi e sulle procedure aziendali.

La sua affermazione dunque, non si caratterizza nell'ambito dell'individuazione di norme applicabili alla banca, compito generalmente più attinente alla funzione legale, con la quale la funzione compliance interagisce nel rispetto reciproco di compiti differenti e, in talune circostanze, conflittuali.

Nè tantomeno l'intervento di conformità si è affermato come un intervento atto a valutare impatti di norme su processi e

¹ Si segnala che la scrivente Associazione ha realizzato a supporto della funzione di conformità apposite linee guida finalizzate a chiarire le modalità di intervento della compliance nell'ambito dello svolgimento dei servizi di investimento; dette linee sono state oggetto di valutazione da positiva da parte delle Autorità di vigilanza.



Associazione Italiana Compliance

procedure, compito questo pertinente alla funzione organizzazione la quale, pur collaborando con la funzione compliance nell'intervento sui processi per la realizzazione di progettualità finalizzate a garantire dispositivi procedurali e di controllo conformi alle norme, persegue più logiche di efficientamento e di ottimizzazione degli stessi che di presidio e controllo.

Ed è proprio in quest'ottica che appare quanto meno poco significativo disquisire sul *risk appetite* sotto il profilo della conformità, posto che per la funzione, chiamata a garantire il valore della reputazione l'obiettivo di rischio sovente è azzerato, in presenza di profili di natura penale (es.: D. Lgs 231/01, rischio riciclaggio, rischio usura, ecc.) per i quali non vi può essere tolleranza di rischio residuale.

Sempre in quest'ottica gli interventi di conformità devono poter essere definiti in autonomia dalla funzione, in quanto gli stessi non troverebbero integrazione nell'ambito di rischi di natura imprenditoriale assunti dal *board* e gestiti operativamente dal *risk management*.

L'esperienza internazionale (può essere indicato se abbiamo altre conferme) conferma la distanza della gestione del rischio di non conformità dai rischi sopra citati e ne evidenzia la vicinanza con la gestione del solo rischio operativo. Il percorso intrapreso dalla funzione di gestione del rischio operativo e dalla funzione di conformità si sviluppa inizialmente nel medesimo modo, pur dividendosi poi nelle modalità di gestione e di presidio, essendo differenti gli obiettivi perseguiti.

Si ritiene pertanto non in linea con il ruolo attribuito alla funzione un'eventuale soluzione che posizioni la compliance in dipendenza, ancorché solo gerarchica, dal c.d. CRO - Chief Risk Officer - potendo portare nei fatti alla concreta compressione non solo delle modalità di gestione dei rischi di non conformità e di reputazione ma anche della loro rappresentazione all'interno di flussi complessivi di rappresentazione di rischio, potendo in tal modo generare conflitti di interesse tra le esigenze della funzione stessa e quelle individuate dal responsabile della struttura.



Associazione Italiana Compliance

Criticità queste configurabili anche in realtà medio-piccole le quali, operando in ambiti sofisticati e/o a contenuto specialistico di settore, gestiscano rischi diversificati.

1) Funzioni aziendali di controllo.

Con riferimento a queste funzioni codesta Autorità indica che: "per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. (...) Le risorse economiche, eventualmente attivabili in autonomia, devono, tra l'altro, permettere alle funzioni aziendali di controllo di ricorrere a consulenze esterne. Il personale deve essere adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell'attività di controllo svolta dalla funzione, la banca incentiva, all'interno delle singole funzioni di controllo, programmi di rotazione delle risorse."

Nel documento si ribadisce, inoltre, un concetto già presente nelle precedenti disposizioni di vigilanza relative alla compliance: "in banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme può essere integrato in aree operative diverse."

Sempre con specifico riferimento alla funzione di conformità poi codesta Autorità, richiamando il perimetro di competenza assegnatole nelle precedenti disposizioni (cfr. Disposizioni di Vigilanza "La funzione di conformità" del 10 luglio 20007), precisa l'attribuzione di ulteriori competenze alla funzione, in particolare "norme per l'esercizio dell'attività bancaria" e dichiara che "tuttavia, la funzione presiede alla gestione del rischio di non conformità alle norme con riguardo a tutta l'attività aziendale" e che "particolare attenzione deve essere posta anche nella verifica della conformità dell'attività aziendale alle normative di natura fiscale, al fine di evitare di incorrere in violazioni o elusioni di tale normativa ovvero in situazioni di abuso del diritto, che



Associazione Italiana Compliance

possono determinare ripercussioni significative in termini di rischi operativi e di reputazione e conseguenti danni patrimoniali."

I requisiti citati, riletta alla luce dell'evoluzione intervenuta negli anni nell'interpretazione del ruolo della compliance nei contesti aziendali, inducono ad alcune riflessioni che si sottopongono all'attenzione dell'Autorità.

In primo luogo alla funzione vengono attribuiti compiti complessi, particolarmente estesi e ritenuti nell'attuale contesto primari, dovendo essa tutelare gli interessi dei clienti, salvaguardare il patrimonio aziendale, prevenire l'insorgere dei conflitti di interesse, garantire una buona governance aziendale.

Posto quanto sopra gli interventi della funzione devono essere indirizzati sostanzialmente su tutti gli ambiti aziendali, essendo il sistema bancario e finanziario un sistema la cui regolamentazione, anche alla luce delle vicende che hanno caratterizzato gli ultimi anni, è divenuta sempre più estesa.

Nel confrontare pertanto i requisiti richiesti con il perimetro di intervento stabilito e con la complessità regolamentare sopra descritta, si evince come le competenze tecnico professionali, di cui la funzione dovrebbe dotarsi, possono determinare enormi difficoltà a che la funzione possa espletare a pieno il mandato assegnatole, specialmente in un contesto di crisi finanziaria e di particolare attenzione ai costi.

Basti pensare all'elevato numero di risorse e agli *skills* professionali necessari a garantire interventi adeguati su tutte le aree aziendali, comprese quelle presso le quali già si concentrano competenze fortemente evolute e specialistiche.

Peraltro in strutture complesse, gli interventi richiesti potrebbero sicuramente comportare non solo rischi di sovrapposizione, ma anche il rischio che le competenze sviluppate internamente risultino meno sofisticate di quelle presenti presso le funzioni specializzate da sottoporre al controllo/supervisione della compliance.



Associazione Italiana Compliance

Ci si riferisce in particolare alle competenze fiscali, materia quanto mai sofisticata e specialistica, o alle competenze contabili, anch'esse connesse alla conoscenza specialistica della materia. Va poi considerato che proprio le aree afferenti alla contabilità e al bilancio e alle materie fiscali sono supervisionate da una molteplicità di strutture e Organi interni ed esterni - posti a presidio delle stesse (es. revisori contabili, collegio sindacale, preposto al bilancio. Organismo di vigilanza ex d.lgs 231/01.²

Ancora una volta si potrebbe manifestare la criticità di un inadeguato coordinamento, di sovrapposizioni o addirittura di conflitti con il rischio di produrre differenti interpretazioni e costituire criticità tangibili.

In strutture dotate di minore complessità dimensionale e/o operativa invece, dette competenze potrebbero del tutto essere carenti e la funzione potrebbe non essere in grado di sostenere l'onere di supporti consulenziali esterni. Inoltre, proprio in tali strutture, programmi di rotazione del personale ai fini formativi potrebbero oltremodo risultare non attuabili.

Al fine di proporre una soluzione alle problematiche di coordinamento, codesta Autorità indica che "in relazione ai molteplici profili professionali richiesti per l'espletamento di tali adempimenti, le varie fasi in cui si articola l'attività della funzione di conformità alle norme possono essere affidate a strutture organizzative (es. legale, organizzazione, gestione del rischio operativo) purchè il processo di gestione del rischio e l'operatività della funzione siano ricondotti ad unità mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività."

Alla luce delle competenze assegnate alla funzione, che toccano tutti gli ambiti di operatività aziendale, risulta difficile ipotizzare che il responsabile della funzione possa coordinare tutte queste attività, posto che alla funzione è richiesto specificatamente di individuare "nel continuo le

² In linea generale potrebbe essere utile attendere l'esito del progetto di legge all'esame del Parlamento in materia di "disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" dove è trattato il tema dei sistemi aziendali di gestione e controllo del rischio fiscale.



Associazione Italiana Compliance

norme applicabili alla banca" e di misurare e valutare "il loro impatto su processi e procedure aziendali", azioni queste che sono più squisitamente riconducibili alla funzione legale (la prima) e alla funzione organizzazione (la seconda). Attività queste ultime non pertinenti alla funzione di conformità la quale invece, dovrebbe concentrare i propri sforzi nell'ambito dei controlli nel continuo, al fine di assicurare presidi di prevenzione dei rischi di non conformità e reputazionali, ferma restando la sua attività di advisory e consulenza.

Funzioni aziendali di controllo: proposte

Il documento di consultazione individua requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo.

Al riguardo potrebbe essere previsto, nel paragrafo dedicato alla funzione di revisione interna, un richiamo all'opportunità di rifarsi agli standard internazionali di internal audit (IPPF framework), anche sulla base di quanto espresso nel documento "The internal audit function in banks", giugno 2012, Comitato di Basilea, nonché la possibilità di evitare di ricomprenderla alla stregua delle altre funzioni di controllo, poiché chiamata a valutare l'adeguatezza di quest'ultime. Non dovrebbe essere ricompresa tra le funzioni di controllo, non eseguendo per definizione attività di controllo in senso stretto, ma appunto di revisione.

Più in generale, si ritiene necessario che ogni azienda assicuri una copertura complessiva dei rischi aziendali utilizzando le diverse strutture (ivi comprese quelle di staff e organizzative) con una chiara e strutturata individuazione di ruoli e responsabilità all'interno dell'azienda.

Ciò vale anche per la compliance che dovrà avere, come indicato dall'Autorità, la necessaria autonomia e le risorse umane e finanziarie necessarie, ma soprattutto avere una chiara individuazione del suo ambito di operatività.

A tal proposito, con riferimento alla disposizione "Tuttavia, la funzione presiede alla gestione del rischio di non conformità alle norme, con riguardo a tutta l'attività aziendale" si rileva la portata fortemente innovativa, nonché invasiva, che essa può avere a seconda della interpretazione



Associazione Italiana Compliance

dell'espressione "presiedere alla gestione". Se essa comporta una responsabilità ultima della funzione di conformità, allora si segnala che non si ritiene estendere l'attività della funzione di compliance a tutte le normative che hanno impatto aziendale, di fatto non prevedendo più un perimetro diretto della funzione. Emerge pertanto la necessaria esigenza, non solo di definizione di un perimetro diretto entro cui la funzione deve svolgere la sua azione, ma anche di una delineata area di responsabilità della stessa.

In particolare, in presenza di aree tematiche specialistiche potrà essere utile assegnare i compiti di compliance alle strutture aziendali competenti assegnando loro chiare finalità di compliance e attribuendo al Compliance officer una funzione di supervisione dei processi e delle metodologie, da assicurare anche attraverso la disponibilità di idonei flussi informativi.

Accanto alla necessaria posizione di indipendenza quindi è indispensabile una chiara definizione del suo ambito di attività, passaggio necessario anche per una coerente attribuzione di risorse umane ed economiche.

In merito alla necessaria autonomia e indipendenza di cui la funzione deve disporre e godere, si rilevano dubbi in merito al procedimento di nomina e revoca del responsabile della stessa: il documento dispone che esso sia nominato e revocato, motivandone le ragioni, dall'organo con funzioni di gestione, d'accordo con l'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Ciò appare non coerente con quanto stabilito dalle "Disposizioni sul Governo Societario (BDI - 04.03.2008), nell'ambito delle quali è previsto che la "nomina del responsabile delle Funzioni di revisione interna e di conformità rientra tra le attribuzioni del CDA non delegabili."

Al riguardo sembra dubbio che sia l'organo di gestione a garantire da un lato l'adeguatezza della funzione e, dall'altro ad assicurare flussi informativi sui rischi: ciò in quanto, detto organo potrebbe trovarsi in conflitto d'interessi con le stesse funzioni di controllo.



Associazione Italiana Compliance

Il riferimento riguarda in particolare il paragrafo 3 del documento in consultazione (Organo con funzione di gestione) dove, sia pure nell'ambito degli indirizzi e delle politiche dell'organo di supervisione strategica, all'organo di gestione sono, tra l'altro, demandati i compiti: di definire i flussi informativi (lett. e); di porre in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la complessiva affidabilità del sistema dei controlli interni (lett. f); di definire e attuare la politica aziendale, in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (pag. 12).

Organizzativamente si osserva che, proprio al fine di rafforzare l'indipendenza della funzione, potrebbe essere opportuno porre la funzione al diretto riporto del Comitato dei controlli rischi o all'organo di gestione strategica, nei casi nei quali tale posizionamento è richiesto per il risk management e per la funzione di revisione interna.

Al riguardo si chiede cosa si intende per diretta dipendenza dall'Organo di supervisione strategica e in particolare se possa essere in linea con la disposizione il riporto ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

Sempre in ragione della sopra menzionata indipendenza della funzione di conformità, si fa riferimento al richiesto requisito di professionalità per quest'ultimo e per addetti alla funzione.

Diventa al riguardo essenziale una formazione che potrebbe essere indirizzata nelle sue linee generali e verificata in sede ispettiva dalle Autorità di settore.

A fronte di quanto sopra proposto crediamo che, un confronto con coloro i quali operano concretamente nella funzione di compliance nonché con i rappresentanti del mondo bancario e finanziario, possa consentire una riflessione a questo punto necessaria per consentire alla stessa di svolgere a pieno la sua missione.

2) Proporzionalità

In linea generale, non esistendo una gerarchia delle funzioni di controllo, nell'ipotesi prevista nel paragrafo 1° delle



Associazione Italiana Compliance

Sezione III potrebbe essere comunque utile evitare il termine "incorporazione".

Non è naturalmente solo un'esigenza terminologica ma di sostanza, in quanto i rischi da presidiare, le attività da espletare (si pensi ad esempio alle attività di monitoraggio preventivo e di *assurance*), le stesse metodologie relative ai controlli da effettuare sono diverse.

Detto quanto sopra, va comunque rilevato che la possibilità di "unione" delle funzioni di compliance e di risk se perseguita potrebbe giustificarsi esclusivamente nei soli casi di entità particolarmente contenute per dimensione e/o per complessità operativa, evidenziando peraltro che ciò appare tuttavia non in linea con altre disposizioni normative (ad esempio, l'antiriciclaggio).

Il citato criterio di proporzionalità pertanto, potrà essere declinato sotto il profilo della complessità dimensionale, con riferimento a: fatturato, numero di dipendenti, numero di canali di vendita, numero di dipendenze; nonché sotto il profilo della complessità operativa, legata alle tipologie di servizi/prodotti resi alla clientela.

Ulteriori indicatori potrebbero essere: il controvalore delle negoziazioni concluse, l'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi.

Con le premesse e le cautele sopra riportate, l'ipotesi di "unione" si ritiene possa efficacemente riguardare la funzione di conformità e la funzione che presiede ai rischi operativi, in linea con la tipologia dei rischi essenzialmente di tipo qualitativo ai quali, la funzione di compliance e la funzione rischi operativi, presiedono con le rispettive attività di monitoraggio e di prevenzione.

Tale unione, è senz'altro da preferirsi rispetto ad altre ipotesi, non escluse dalle disposizioni, di unione con la funzione legale, con cui può manifestarsi un evidente conflitto d'interessi viste le diverse finalità che tali funzioni hanno.

Alla funzione legale compete l'attività contrattuale e di contenzioso, dove prevale essenzialmente l'interesse della banca, con possibili situazioni di contrasto con l'interesse



Associazione Italiana Compliance

del cliente al quale deve essere rivolta l'attività della funzione di compliance.

Di certo l'eventuale riunione della funzione nel perimetro del CRO non appare coerente con i rischi ai quali la funzione compliance (rischi qualitativi per i quali è richiesto l'azzeramento come accade per quelli penali) e la funzione risk management (essenzialmente rischi quantitativi imprenditoriali e di mercato)rispettivamente presiedono.

In ragione di ciò, si manifestano perplessità riguardo alla visione complessiva che il documento in esame fornisce della funzione di conformità che, come funzione nel continuo, dovrebbe presiedere ad una supervisione permanente del rischio e dei controlli attivati per gestirlo, proprio in ragione del sopra menzionato principio di proporzionalità.

3) Esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing)

Forte è la correlazione tra la funzione di conformità e l'esternalizzazione delle funzioni aziendali segnalando al riguardo che, specie in realtà di piccole e medie dimensioni, importanti aree di conformità sono in tutto (outsourcing) o in parte (service) esternalizzate.

Senza contare che la stessa normativa di vigilanza consente di ricorrere all'esternalizzazione della funzione di compliance, limitatamente alle realtà di dimensioni contenute e prive di complessità viste le criticità che comporta porre all'esterno una funzione che svolge attività nel continuo di controllo, di assurance e di consulenza.

Si riporta quanto espresso all'interno del documento di consultazione "le banche che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali devono presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento."

Al riguardo si evidenzia quanto segue.



Associazione Italiana Compliance

Non sono definiti i confini del mantenimento delle competenze tecniche per la re-internalizzazione del sistema informativo in outsourcing, in tal senso si deve considerare che le piccole realtà bancarie spesso si orientano verso servizi di full outsourcing proprio per ridurre il peso del back-office (risorse umane, disponibilità di locali, macchinari, software di base, etc) al loro interno.

La scelta dell'outsourcing per le piccole banche, e non solo, spesso è una scelta obbligata per assicurare l'adeguatezza, in tempi corretti, ai continui cambiamenti delle normative nonché alla innovazione tecnologica. Questo vuol dire che le figure che rimangono all'interno delle aziende solitamente spostano il proprio *know-how* sulle funzionalità operativo-organizzative delle procedure in outsourcing recependo le esigenze (*business*) della banca, verificandone l'applicabilità o l'erogazione da parte del fornitore del servizio informatico in outsourcing (in ottica di controllo sull'operato svolto dall'*outsourcer*).

Quindi le competenze tecniche per la re-internalizzazione di un sistema informativo in outsourcing non si limitano soltanto a quelle funzionali di supporto del business, ma comprendono anche quelle tecniche di architettura del sistema e di programmazione dello stesso.

Infatti i macro livelli che costituiscono un sistema ICT si compongono di conoscenze e risorse suddivisibili nei seguenti livelli:

1. funzionale applicativo (strato programmi applicativi)
2. funzionale software di gestione del livello applicativo (software e linguaggi manutentivi)
3. funzionale di software di base (sistemi operativi)
4. funzionale di base (macchinari e rete di trasmissione dati)

ognuno di questi livelli ha correlato un proprio livello di risorse umane con specifico *know-how*.

Per quanto detto è evidente che uno spostamento verso servizi di *outsourcing* tende a riutilizzare e convertire il personale utilizzato nei livelli da 2 a 4.

Pertanto la re-internalizzazione dovrebbe essere vista essenzialmente nell'ambito delle conoscenze interne funzionali.



Associazione Italiana Compliance

per un eventuale passaggio ad altro fornitore di servizio di outsourcing; ciò vale in modo particolare per le piccole banche ma può riguardare anche le medie e medio grandi realtà.

Appare pertanto di difficile e costosa applicazione il rispetto del dettato regolamentare che prevede, all'occorrenza, di poter effettuare la re-internalizzazione dei servizi concessi in *outsourcing*, per altro in tempi brevi, attraverso il mantenimento di competenze tecniche e gestionali necessarie a tal fine.

Inoltre per le banche nazionali controllate da gruppi internazionali la cui controllante si trovi in altro paese UE, possono esserci funzioni o attività importanti esternalizzate presso la capogruppo estera. In concreto si è di fronte ad una "internalizzazione" di alcune funzioni ritenute chiave (es. i modelli interni per la quantificazione del rischio di Basilea II - 2° pilastro, oppure determinate attività di risk management) che non vengono delegate alle società controllate e restano centralizzate presso la controllante estera.

Si chiede se anche tali situazioni siano qualificabili come "esternalizzazione di servizi" trattandosi di fatto di attività non delegate, con conseguente difficoltà in capo alla controllata italiana di effettuare i relativi controlli richiesti dalla Vigilanza italiana. In questo ambito la stessa comunicazione preventiva alla Banca d'Italia appare di scarso significato qualora l'Autorità nazionale non abbia un potere di controllo diretto sulla controllante estera.

Infine si ritiene necessario avere ulteriori chiarimenti sul tema e le modalità di cancellazione/eliminazione di dati riservati di proprietà dell'intermediario presenti sui sistemi o supporti dell'*outsourcer*. Al riguardo il riferimento all'uso di "opportuni strumenti e capacità tecniche" andrebbe meglio specificato.

4) Procedure di allerta interna

In relazione alla disposizione riguardante le procedure di allerta interna, "volte a permettere la segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali disfunzioni dell'assetto organizzativo o del sistema dei controlli interni nonché di



Associazione Italiana Compliance

ogni altra irregolarità nella gestione della banca o violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria", si evidenzia la necessità di un approfondimento circa la descrizione dei comportamenti da poter segnalare, come le suddette segnalazioni si raccordino con le segnalazioni anonime all' Organismo di Vigilanza, nonché la necessaria individuazione di un responsabile della gestione del sistema di alert etico all'interno della struttura.

Alla luce degli intenti di cui la funzione di conformità si fa portatrice e garante all'interno della struttura aziendale, si suggerisce un' attribuzione di competenze in capo alla funzione di conformità circa la gestione del sistema di alert etico, anche al fine di una maggiore garanzia circa la tutela della privacy, presupposto per la riuscita dell'intero meccanismo e per assicurare la coerenza con altri sistemi finalizzati a far pervenire agli organi di controllo segnalazioni di irregolarità, come ad esempio. nell'ambito del D.lgs. 231/2001 in tema di segnalazioni anche di tipo anonimo in relazione ai reati presupposto compresi nella citata normativa.

AICOM auspica che le osservazioni esposte possano contribuire a consolidare nelle banche una Funzione forte ed autorevole e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Presidente
Claudio Cola